

COMUNE DI MANZIANA  
PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO  
PER LA TUTELA  
DEL PATRIMONIO ARBOREO  
ED ARBUSTIVO

Approvato dal Consiglio comunale nella  
seduta del 21.3.92 delibera n. 33

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO**

### **Principi generali**

#### **Art. 1**

Rilevata l'importanza vitale che la vegetazione arborea riveste ai fini paesaggistici, culturali e igienico-ambientali per il Comune di Manziana e per il suo territorio, vengono stabilite le seguenti norme atte a garantirne la protezione ed una razionale gestione.

Le presenti disposizioni disciplinano gli interventi tanto sul patrimonio arboreo pubblico che su quello privato in conformità a quanto stabilito da leggi statali e regionali e relativi regolamenti e statuti.

### **Interventi sulle alberature pubbliche**

#### **Tutela del patrimonio arboreo**

---

#### **Art. 2**

Tutte le piante del territorio comunale costituiscono, quali risorse straordinarie, l'irripetibile patrimonio storico-ambientale della città e come tali devono essere tutelate e mantenute in buono stato di conservazione.

Ogni eventuale abbattimento di piante può essere effettuato solo previa autorizzazione dell'autorità comunale competente, fatte salve le speciali disposizioni di legge che tutelano le piante insistenti su parchi gestiti direttamente dallo Stato (Sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici).

#### **Art. 3**

L'Amministrazione comunale provvederà, tramite i propri uffici, a far effettuare accertamenti anche straordinari sulle condizioni di stabilità e sullo stato fitosanitario delle alberature.

L'abbattimento dei soggetti ritenuti sicuramente pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e per la tutela fitosanitaria sarà comunque motivato con apposita relazione.

## Abbattimenti e nuovi impianti

### Art. 4

Gli abbattimenti di piante, opportunamente individuate, potranno essere eseguiti in amministrazione diretta o tramite appalto in conformità alle norme regolamentari in materia.

### Art. 5

La funzionalità delle alberature, alterata a seguito di eventuali abbattimenti, verrà ripristinata o modificata tenendo conto dei parametri storico-paesaggistici e dei moderni criteri di tecnica colturale, privilegiando le specie autoctone e quelle meglio adattabili all'ecosistema urbano.

### Art. 6

L'impianto di nuove essenze e la potatura di allevamento dovrà essere conforme alle nuove esigenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione.

Le potature di mantenimento, principalmente dirette a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi delle piante e ad assicurare al soggetto le migliori condizioni vegetazionali e di stabilità, avranno carattere limitato ai casi di effettiva necessità, al fine di garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica.

La potatura dei grossi rami, se realmente necessaria, dovrà venire eseguita con tecniche appropriate; le "capitozzature" sono di norma da evitare.

## Interventi sull'area di insidenza delle piante

### Art. 7

Tutti gli interventi di scavo, scasso o di bitumatura che per varie ragioni dovessero essere effettuati in prossimità di apparati radicali, dovranno avere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, che provvederà conseguentemente a disciplinare le relative modalità di esecuzione.

Sono vietate cementificazioni, edificazioni, accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti e nocivi alle piante, accumulo di materiale di risulta o simili nell'area di insidenza delle piante.

E' vietato altresì qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante.

Sono invece da incentivare tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni.

## **Prescrizioni relative agli interventi sulle alberature private**

### **Abbattimenti e capitozzatura**

#### **Art. 8**

In adempimento alle finalità di cui agli articoli 1 e 31° comma del presente regolamento, su tutto il territorio del Comune di Marziana l'abbattimento o la "capitozzatura" delle piante di alto fusto restano subordinate a specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale, sentiti gli uffici competenti.

#### **Art. 9**

L'autorizzazione a procedere ex articolo 8 del presente regolamento è subordinata a previa presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui vegeta la pianta, di domanda in carta legale indirizzata al Sindaco, corredando la richiesta di appropriata documentazione fotografica o di quanto altro necessario a definire lo stato di necessità lamentato.

L'istruttoria, espletata dal competente ufficio Tecnico Comunale, verrà definita nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

I casi di urgenza e quelli dai quali potrà derivare pericolo per la pubblica incolumità saranno valutati ad insindacabile giudizio del Sindaco o dall'Assessore delegato, al quale spetterà conseguentemente la proposta di immediato abbattimento.

---

### **Nuovi impianti**

#### **Art. 10**

I nuovi impianti sono regolati, per quanto riguarda le distanze dai confini, dall'articolo 892 e successivi del Codice civile.

### **Sanzioni**

#### **Art. 11**

Chiunque eseguirà i lavori sul territorio comunale contravvenendo a quanto previsto dagli articoli 6 III°, 7 I°, II° e III° comma, e articolo 8, sarà punito a termine di legge.

Se l'infrazione è commessa da una ditta o impresa, questa sarà altresì esclusa da qualsiasi gara d'appalto indetta dall'Amministrazione comunale per un periodo minimo di 5 fino ad un massimo di 10 anni, previo accertamento dell'infrazione da parte dell'ufficio competente dell'Ufficio Tecnico ed a seguito di specifico provvedimento da parte della stessa Amministrazione comunale.

## **Tutele fitosanitarie previste dalla legge**

### **Art. 12**

Gli interventi su piante di platano sono regolati dal D.M. 3.9.1987 n° 412 "Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano".

Potature e/o abbattimenti di dette piante saranno pertanto consentiti previo accertamento e conseguente parere dell'Osservatorio regionale sulle malattie delle piante, opportunamente interpellato dagli uffici comunali competenti.

Agli inadempienti saranno applicate le norme previste dall'art. 6 del D.M. 412/87.

## **Commissione per la pianificazione del verde urbano**

### **Art. 13**

La Commissione comunale, sulla base delle indicazioni di Piano Regolatore e dell'assetto delle opere a verde esistenti e in progetto, fornisce all'Amministrazione Comunale pareri obbligatori per la pianificazione del verde urbano.

Il Coordinatore della Commissione ha funzioni di referente nella Commissione Edilizia Comunale e nella Commissione Urbanistica del Comune dove esprime parere obbligatorio sulla realizzazione degli interventi di opere a verde disciplinati dal presente regolamento.

La Commissione è così composta:

Presidente : Sindaco; Vicepresidente: Presidente Università Agraria di Manziana o suo delegato; Coordinatore: Responsabile dell'Ufficio Tecnico; Membri: Assessori ai Lavori pubblici; all'Urbanistica, all'Ambiente ed un rappresentante della minoranza consiliare.

La commissione si potrà avvalere del parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato.

## **Disposizioni ex Legge 29.1.92 n. 113**

### **Art. 14**

Il Comune di Manziana, recepisce nel presente Regolamento la legge 29.1.1992 numero 113, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.2.1992, concernente "obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica".